



COMUNE DI PONGOGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 DEL 27.07.2017

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA COGEME S.P.A. ALLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE (D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I.). - PRESA D'ATTO.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTISETTE del mese di LUGLIO alle ore 8,30 e seguenti, presso la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in seduta pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

1	SEGHEZZI	ALESSANDRO GIUSEPPE	P	
2	PAGANI	FEDERICA	P	
3	POZZI	ALESSANDRO	P	
4	BOCCHI	PAOLO	P	
5	BRIGNOLI	DAMIANO GIUSEPPE	P	
6	VOLONTÈ	FRANCESCA ANGELA		A
7	PAGANI	ELENA SANTINA	P	
8	ABBATE	CARMELO		A
9	BERTOLI	FRANCESCO STEFANO	P	
10	PIANTONI	PIER LUIGI	P	
11	BERTOLI	LUCA	P	
12	MARCHETTI	JACOPO	P	
13	PICENNI	AUGUSTO	P	

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor ALESSANDRO GIUSEPPE SEGHEZZI, in qualità di Sindaco, assistito dal Segretario Comunale Dott. DOMENICO SICILIANO.

Il Sindaco/Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 24 DEL 27.07.2017

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA COGEME S.P.A. ALLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE (D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I.). - PRESA D'ATTO.

Relaziona il Sindaco Alessandro Giuseppe Seghezzi.

Il Consiglio Comunale all'unanimità delibera di modificare l'oggetto del presente punto dell'ordine del giorno.

L'oggetto inizialmente posto all'ordine del giorno

"ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA COGEME S.P.A. ALLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE (D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I.) - APPROVAZIONE MODIFICHE."

viene così modificato

"ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA COGEME S.P.A. ALLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE (D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I.). - PRESA D'ATTO."

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- in data 19 agosto 2016 è stato emanato il decreto legislativo delegato n. 175 ad oggetto "testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito, il "T.U.S.P."), in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124;
- tale decreto legislativo delegato è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 settembre 2016 ed è entrato in vigore il 23 settembre 2016;
- detto decreto legislativo ha poi subito modifiche e integrazioni ad opera del decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017 (di seguito, il "Correttivo");

VISTI in particolare i seguenti articoli del T.U.S.P.:

- articolo 3 (Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica) che stabilisce:
"1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consorzi, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.
2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale".
- articolo 4 (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche) che ai commi 2 e 7 prevede:
"2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento (1);

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, [nonché] la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili"

– articolo 11 (Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico) che stabilisce:

"1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.

3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

4. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

5. Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze [sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza], previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi

inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.

7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.

8. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

9. Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:

a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

10. È comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

11. Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

13. Le società a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

14. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

15. Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

16. Nelle società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico, l'amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale propone agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10.

- articolo 26 (Altre disposizioni transitorie) che al comma 1 prevede che "Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 luglio 2017";

RILEVATO che allo stato attuale tra le società partecipate del Comune di Pontoglio (BS) che deve adeguare lo statuto ai sensi del T.U.S.P. si annovera Cogeme S.p.a., società a capitale pubblico avente sede in Rovato (BS), Via XXV Aprile, 18 - 25038 Rovato (BS), Iscrizione all'Ufficio delle Imprese di Brescia n. 00298360173, Cod. Fisc. 00298360173, P.IVA 00552110983;

RITENUTO, pertanto, di ottemperare a quanto disposto dal T.U.S.P. in tema di adeguamento statutario stabilendo che le modifiche statutarie dello statuto di Cogeme S.p.a. dovrà in particolare prevedere che:

- 1) l'Organo Amministrativo sia costituito, di norma, da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. In questo caso l'Assemblea può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, anche non soci;
- 2) qualora la società abbia un Organo Amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251. I componenti dell'Organo Amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia;
- 3) l'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione a un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
- 4) la possibilità di nominare un Vicepresidente che svolga funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
- 5) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;
- 6) l'eliminazione del Comitato Esecutivo.

Relativamente all'Organo di Controllo lo Statuto dovrà prevedere tener conto che:

- 1) nelle S.p.a. la revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale;
- 2) occorre introdurre l'obbligo dell'equilibrio di genere anche nell'Organo di Controllo in coerenza con quanto stabilito dalla legge 12 luglio 2011, n. 120;

VISTA la proposta di modifica statutaria della società partecipata Cogeme S.p.a., già proposta nelle Assemblee degli Azionisti del gennaio e giugno 2017, e riproposta nell'Assemblea Straordinaria prevista per il 27 luglio 2017, agli atti comunali;

DATO ATTO che in allegato al presente atto è stato predisposto apposito testo di raffronto tra il vigente statuto di Cogeme S.p.a. e quello proposto in adeguamento ed in conformità alle previsioni del T.U.S.P. (Allegato A);

DATO ATTO che l'adeguamento degli statuti deve avvenire, come predetto, entro il 31 luglio 2017;

VISTO il parere espresso dall'Organo di revisione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;

VISTO il D.Lgs. 175/2016 del 19 agosto 2016 e s.m.i.;

PRESO ATTO che la trascrizione degli interventi registrati del relatore e dei consiglieri che hanno preso parte al dibattito, sarà depositata e conservata agli atti dell'ufficio segreteria;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell' art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile dalla Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Dott.ssa Francesca Cedronella;

Con voti favorevoli n. 11 (unanimità), contrari ed astenuti nessuno, su n. 11 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di prendere atto del nuovo testo di statuto della società Cogeme S.p.a. (allegato A) predisposto nella forma di testo a fronte tra lo statuto vigente e quello modificato secondo quanto descritto in premessa;
2. di dare mandato al Sindaco o suo delegato a partecipare all'Assemblea Straordinaria di Cogeme S.p.a. all'uopo convocata per il giorno 27 luglio 2017 per le modifiche statutarie in adeguamento al D.lgs. 175/2016 e s.m.i. oggetto dell'ordine del giorno, esprimendo voto favorevole a dette modifiche così come proposte;
3. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro 60 giorni dall'ultimo di affissione di pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Indi, su proposta del Sindaco, il Consiglio Comunale con voti favorevoli n. 11 (unanimità), contrari ed astenuti nessuno, su n. 11 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 – comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Allegato:

A) Nuovo Statuto di Cogeme S.p.a. in modalità revisione rispetto a quello vigente.

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
IN ORDINE ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:**

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA COGEME S.P.A. ALLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE (D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I.). - APPROVAZIONE MODIFICHE.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

Pontoglio, li 18.07.2017



Il Responsabile dell'area economico-finanziaria
Dott.ssa Francesca Cedronella

Francesca Cedronella

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
IN ORDINE ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:**

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA COGEME S.P.A. ALLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE (D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I.). - APPROVAZIONE MODIFICHE.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, in relazione alle sue competenze esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione.

Pontoglio, li 18.07.2017



Il Responsabile dell'area economico-finanziaria
Dott.ssa Francesca Cedronella

Francesca Cedronella

PAGINA PRIVA DI SCRITTURAZIONE



**IL REVISORE UNICO
DEL COMUNE DI PONTOGGIO**

Brescia, 19/07/2017

Spett.le
COMUNE DI PONTOGGIO

**PARERE IN MERITO ALL' ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DELLA SOCIETA'
PARTECIPATA COGEME S.P.A. ALLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO TESTO UNICO
SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE (D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I.).
APPROVAZIONE MODIFICHE.**

Il Revisore Unico del Comune di Pontoglio :

PREMESSO CHE:

- in data 19 agosto 2016 è stato emanato il decreto legislativo delegato n. 175 ad oggetto "testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito, il "T.U.S.P."), in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124;
- detto decreto legislativo ha poi subito modifiche e integrazioni ad opera del decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017 (di seguito, il "Correttivo").

Preso atto che tra le società partecipate del Comune di Pontoglio (BS) che deve adeguare lo statuto ai sensi del T.U.S.P. si annovera Cogeme S.p.a., società a capitale pubblico avente sede in Rovato (BS), Via XXV Aprile, 18 - 25038 Rovato (BS), Iscrizione all'Ufficio delle Imprese di Brescia n. 00298360173, Cod. Fisc. 00298360173, P.IVA 00552110983.

Preso atto della bozza di delibera del consiglio comunale avente ad oggetto l'adeguamento dello Statuto della società partecipata Cogeme alle disposizioni del nuovo testo unico sulle società partecipate (D.lgs 19/08/2016 n 175 e smi) approvazione modifiche .

Che in particolare la bozza di delibera prevede di ottemperare a quanto disposto dal T.U.S.P. in tema di adeguamento statutario stabilendo che le modifiche statutarie dello statuto di Cogeme S.p.a. dovrà in particolare prevedere che:

- 1) l'Organo Amministrativo sia costituito, di norma, da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. In questo caso l'Assemblea può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, anche non soci;
- 2) qualora la società abbia un Organo Amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251. I componenti dell'Organo Amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia;
- 3) l'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione a un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
- 4) la possibilità di nominare un Vicepresidente che svolga funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
- 5) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;

6) l'eliminazione del Comitato Esecutivo.

Relativamente all'Organo di Controllo lo Statuto dovrà prevedere tener conto che:

- 1) nelle S.p.a. la revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale;
- 2) occorre introdurre l'obbligo dell'equilibrio di genere anche nell'Organo di Controllo in coerenza con quanto stabilito dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

VISTA la proposta di modifica statutaria della società partecipata Cogeme S.p.a., già proposta nelle Assemblee degli Azionisti del gennaio e giugno 2017, e riproposta nell'Assemblea Straordinaria prevista per il 27 luglio 2017, agli atti comunali.


Preso atto dell' apposito testo di raffronto tra il vigente statuto di Cogeme S.p.a. e quello proposto in adeguamento ed in conformità alle previsioni del T.U.S.P. (Allegato A).

Esprime

parere favorevole in merito alla bozza di delibera del consiglio comunale avente ad oggetto l'adeguamento dello Statuto della società partecipata Cogeme alle disposizioni del nuovo testo unico sulle società partecipate (D.lgs 19/08/2016 n 175 e smi) approvazione modifiche .

Firmato IL REVISORE UNICO

Dott. Massimo Somenzi



COMUNE DI PONTOGGIO

Allegato^A..... alla deliberazione

.....^{ee} n° 24 del 27/07/2017

ALLEGATO (B) all'atto N. 92868/28876 di repertorio

del Notaio Francesco Lesandrelli

COGEME S.P.A.

Statuto

ART. 1 DENOMINAZIONE - SEDE

1.1 E' costituita la società per azioni denominata "COGEME - Servizi pubblici locali s.p.a." con sede in Rovato, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile, in breve "COGEME S.P.A.", ~~già operante ai sensi dell'art. 22, comma 3°, lett. e) della legge 8 giugno 1990, n. 142 e della restante normativa sulle forme di gestione diretta dei servizi pubblici degli enti locali, nonché già interamente costituita e~~ partecipata da enti locali.

1.2 La Società, con ~~delibera~~ decisione dell'Organo Amministrativo del Consiglio di Amministrazione potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 1 e istituire e sopprimere ovunque depositi, recapiti e centri di servizio per gli utenti.

ART 2 OGGETTO

2.1 La società ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o per conto degli enti locali, nonché di soggetti terzi, nei limiti di

quanto consentito dalla normativa vigente, sia in via diretta che attraverso società partecipate e/o collegate, delle sottoelencate attività:

a) la gestione dei servizi pubblici locali e sovracomunali degli enti locali soci;

b) la progettazione, la realizzazione, nonché la gestione di opere, edifici ed impianti pubblici o di pubblica utilità o pubblico interesse, nonché l'effettuazione di lavori, forniture e servizi pubblici in genere per gli enti pubblici locali soci, anche mediante la partecipazione ad accordi di programma ai sensi dell'art. 27 L. 08/06/1990 n.142 e della Legge Regionale della Lombardia 15/05/1993 n. 14 e successive modificazioni o di altre disposizioni di leggi nazionali o regionali in materia;

c) la progettazione, costruzione e gestione, su indicazione degli enti pubblici locali soci o per loro delega nome e conto, secondo le disposizioni di legge, di impianti pubblici e/o di pubblica utilità soggetti ad autorizzazione amministrativa;

d) la progettazione, costruzione e gestione, sia in proprio che in concessione o in affidamento, di impianti di produzione, trasporto, distribuzione dei gas, anche liquefatti, nonché il loro commercio ed ogni altra attività connessa o collegata col servizio gas, compresa la gestione per conto terzi di centrali termiche e di impianti di riscaldamento, condizionamento e simili;

e) la progettazione, costruzione e gestione di acquedotti, fognature, depuratori ed ogni altro impianto collegato alla gestione del ciclo completo delle acque;

f) la progettazione, costruzione e gestione di impianti di trattamento, selezione, recupero e smaltimento di rifiuti di qualunque tipologia;

g) la raccolta, il recupero, il trasporto, lo smaltimento ed il trattamento di tutti i generi di rifiuti tramite la progettazione, realizzazione e gestione di discariche controllate e di impianti a tecnologia complessa ivi compresi sistemi di termovalorizzazione, nonché tutte le attività inerenti l'igiene urbana e la salvaguardia ecologica dell'ambiente compreso il trattamento e la commercializzazione dei prodotti da essi derivati;

h) la progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione e la distribuzione di energia elettrica con i vari sistemi tecnologici;

i) l'organizzazione e la gestione di servizi per conto dei Comuni, enti in genere e loro consorzi, imprese private, con particolare riferimento alle opere ed ai servizi di pubblica utilità;

l) l'attività di ricerca, coltivazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di materiali lapidei ed affini e da essi derivati;

m) la coltivazione e gestione di terreni agricoli;

- n) l'autotrasporto merci, anche per conto terzi;
- o) l'attività di informatizzazione, consulenza e formazione;
- p) telecomunicazioni, ivi compresa telefonia fissa o mobile, anche su rete;
- q) la società può provvedere all'esercizio delle attività, di cui alle precedenti lettere, in ambito territoriale nazionale ed internazionale anche partecipando a procedure concorsuali e/o negoziali.

In particolare la società e le società partecipate e/o collegate potranno operare anche nella forma di società miste ai sensi delle leggi vigenti.

La società ha per oggetto altresì:

l'assunzione e la cessione, nonché l'amministrazione e la gestione, di partecipazioni in altre società od enti; il coordinamento, l'organizzazione e l'interazione, anche dal punto di vista amministrativo ed economico-finanziario, di tutte le attività (produttive, commerciali e di qualsiasi genere) delle società controllate e/o partecipate svolgenti attività industriale e di servizi e qualunque attività di ausilio e di supporto a detta società, sotto il profilo economico, finanziario, amministrativo, organizzativo (quali a titolo esemplificativo, la definizione delle linee guida dei piani di sviluppo delle società controllate, la definizione degli obiettivi e delle linee guida per lo sviluppo di forme di integrazioni del gruppo con altre imprese, la definizione delle

politiche generali di sviluppo delle attività di gruppo e delle politiche di investimento di gruppo); il finanziamento anche sotto forma di leasing; il coordinamento tecnico ed economico delle aziende industriali e commerciali e di servizi cui è interessata; la compravendita, la negoziazione, il collocamento, l'amministrazione, la gestione e la custodia di quote societarie e di titoli pubblici e privati; l'acquisto, la vendita, la permuta, la lottizzazione, la costruzione, la locazione, l'affitto, l'amministrazione la conduzione e la utilizzazione in genere di immobili; la società può inoltre esercitare ogni altra attività e compiere qualsiasi operazione necessaria, opportuna od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le operazioni finanziarie come il rilascio di avalli e fidejussioni a garanzia di operazioni di obbligazioni di terzi e l'assunzione di mutui passivi con garanzia ipotecaria.

Resta preclusa alla società:

- la raccolta e la sollecitazione del pubblico risparmio;
- l'intermediazione mobiliare;
- l'attività finanziaria rivolta al pubblico;
- l'erogazione del credito al consumo;
- l'esercizio di tutte quelle attività che secondo la legge sono riservate.

Tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale possono essere esercitate dalla società sia in Italia che all'estero.

ART. 3 DURATA

3.1 La durata della Società è fissata al 31.12.2050 (trentunodiecembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o ridotta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

ART.4 CAPITALE SOCIALE

4.1 Il capitale sociale è di Euro 4.216.000 (quattromilioniduecentosedicimila euro) diviso in 1.360.000 (unmilionetrecentosessantamila) azioni ordinarie di nominali Euro 3,10 (trentuno decimi) cadauna.

4.2 La maggioranza assoluta del capitale sociale deve risultare in ogni momento detenuta da enti pubblici locali.

ART. 5 AZIONI

5.1 Le azioni sociali sono nominative e trasferibili, ma in ogni caso deve essere conservata la struttura prevista dall'art. 4, comma 2, la cui condizione si riterrà rispettata anche nel caso in cui le azioni siano trasferite, oltre che a enti pubblici locali, anche a loro associazioni, imprese, aziende, società o consorzi, di cui l'ente pubblico locale sia in posizione di controllante.

5.2 In caso di cessione di azioni per atto tra vivi, spetta ai soci il diritto di prelazione d'acquisto proporzionalmente alle azioni già possedute. Il socio cedente dovrà comunicare con lettera raccomandata ~~al Consiglio di Amministrazione~~ all'Organo Amministrativo, la sua intenzione di cedere, in tutto o in parte, le proprie azioni e le condizioni di cessione.

5.3 ~~L'Organo Amministrativo~~ ~~il Consiglio di Amministrazione~~, a sua volta, informa tutti gli altri soci con lettera raccomandata, affinché gli stessi entro 90 gg. da tale comunicazione informino per iscritto ~~il Consiglio di Amministrazione~~ l'Organo Amministrativo sulla loro volontà di acquisto.

5.4 Qualora taluno dei soci non esercitasse la facoltà di acquisto, ~~l'Organo Amministrativo~~ ~~il Consiglio di Amministrazione~~ informa a mezzo di lettera raccomandata gli altri soci che hanno esercitato il diritto di prelazione in tutto o in parte, i quali potranno sostituirsi a lui nell'acquisto, proporzionalmente al valore nominale della quota di partecipazione posseduta, entro altri trenta giorni.

5.5 Esaurita la procedura sopra prevista, la società avrà diritto di prelazione sulle azioni eventualmente invendute, qualora vi siano utili distribuibili e riserve disponibili a sensi dell'art. 2357, comma 1, cod. civ., nei limiti della relativa capienza e comunque con i limiti stabiliti dall'art. 2357 cod.civ. ed alle condizioni di prezzo stabilite dall'Assemblea, che ne ha deliberato la costituzione, ma il Consiglio di amministrazione dovrà deliberare di avvalersi del diritto di prelazione, dandone comunicazione ai soci offerenti la vendita entro i successivi 60 giorni. In caso di inesistenza o incapienza di utili distribuibili e riserve disponibili, ~~il Consiglio di Amministrazione~~ l'Organo Amministrativo potrà

altresì designare nella delibera, in alternativa alla società e alle stesse condizioni, in tutto o in parte altri acquirenti aventi le caratteristiche soggettive di cui al primo comma del presente articolo.

5.6 Non esisteranno diritti di prelazione per le vendite di azioni proprie in possesso della società realizzate a sensi dell'art. 2357 ter cod. civ

ART. 6 EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI

6.1 La società può emettere, con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, obbligazioni al portatore o nominative, ordinarie o convertibili, con o senza warrant.

ART. 7 FINANZIAMENTI DEI SOCI

7.1 I soci potranno finanziare la Società e la Società potrà acquisire fondi con obbligo di rimborso sia sotto forma di deposito che sotto altra forma nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla Legge. I finanziamenti potranno anche essere infruttiferi, a tempo indeterminato e non proporzionali alla quota di capitale.

ART. 8 VOTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

8.1 Ogni azione ha diritto ad un voto.

8.2 Possono intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'Assemblea stessa risultino regolarmente titolari di azioni aventi il diritto di voto.

8.3 Ai fini dell'intervento non è necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione.

8.4 Se i partecipanti all'Assemblea, regolarmente titolari di azioni, non risultano iscritti nel libro soci, la società provvede senza indugio, dopo l'assemblea, alla loro iscrizione.

8.5 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e nelle modalità previste dalle leggi applicabili.

ART. 9 ASSEMBLEA

9.1 L'assemblea ordinaria è regolarmente convocata ~~dal Consiglio di amministrazione~~ dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

9.2 Il termine di cui sopra può essere prorogato fino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In caso di utilizzo di tale maggior termine, ~~il Consiglio di Amministrazione~~ l'Organo Amministrativo segnalerà nella relazione prevista dall'art. 2428 cod civ. le ragioni della dilazione.

9.3 Essa sarà inoltre convocata in via ordinaria e straordinaria, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo ~~il Consiglio di amministrazione~~ lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla Legge o dallo Statuto.

9.4 L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

ART. 10 AVVISO DI CONVOCAZIONE

10.1 La convocazione dell'Assemblea sarà fatta per mezzo di avviso — trasmesso con lettera raccomandata almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea e fatto pervenire ai soci, al domicilio risultante dal libro soci, agli amministratori ed ai sindaci ovvero tramite telefax da spedirsi ai soci, agli amministratori ed ai sindaci entro lo stesso termine.

10.2 L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, l'ora e la data della convocazione dell'Assemblea.

10.3 Potrà con lo stesso avviso fissarsi anche la seconda convocazione, a distanza di almeno ventiquattro ore e non oltre trenta giorni dalla prima.

10.4 L'Assemblea sarà altresì validamente costituita qualora, pur senza formalità di convocazione, sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo.

10.5 Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenesse sufficientemente informato.

ART. 11 SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA PER TELE/VIDEO CONFERENZA

11.1 È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle

seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

ART. 12 ASSEMBLEA ORDINARIA

12.1 L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

12.2 Essa delibera a maggioranza assoluta dei soci intervenuti.

12.3 In seconda convocazione delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

ART. 13 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

13.1 L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

ART. 14 PRESIDENZA ALLE ASSEMBLEE

14.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, in caso di costituzione di un organo amministrativo collegiale, dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in via vicaria dal Vicepresidente, oppure, in mancanza di entrambi, dalla persona eletta dall'Assemblea.

14.2 Il Presidente dell'Assemblea accerta il diritto degli azionisti a partecipare all'Assemblea, dirige la discussione e stabilisce le modalità della votazione, fatta esclusione del voto segreto.

14.3 L'Assemblea nomina il Segretario ed eventuali scrutatori, questi ultimi da scegliere tra gli azionisti o tra i Sindaci. Il verbale sarà redatto, approvato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

14.4 Il verbale dovrà essere redatto senza indugio e dovrà indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità

dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; dovrà altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e dovrà consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale dovranno essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

14.5 Nelle Assemblee straordinarie il verbale è redatto da un Notaio.

14.6 Qualunque azionista potrà prendere visione del verbale delle Assemblee nell'ufficio indicato dal Presidente, decorsi almeno dieci giorni dalla data del verbale.

ART. 15 DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

15.1 L'Assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio;

2) nomina e revoca l'Amministratore Unico o, in caso di Organo Amministrativo collegiale, gli Amministratori e contestualmente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in tal caso dovrà essere garantito il principio di equilibrio di genere nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n.120 e seguente regolamento di attuazione D.P.R., 30/11/2012 n° 251;

~~2+3)~~ -nomina i Sindaci e fra essi il Presidente del Collegio Sindacale garantendo il principio di equilibrio di genere nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n.120 e seguente regolamento di attuazione

D.P.R., 30/11/2012 n° 251, e nomina il soggetto al quale è
demandato il controllo contabile;

~~4.4)~~ determina i compensi degli Amministratori e dei
Sindaci;

~~4.5)~~ delibera sulla responsabilità degli amministratori e
dei sindaci;

~~5.6)~~ approva l'eventuale regolamento dei lavori
assembleari.

15.2 L'Assemblea ordinaria autorizza l'Organo Amministrativo
all'esecuzione dei seguenti atti:

- 1) acquisto di partecipazioni in società delle quali già non
detenga direttamente o indirettamente la maggioranza
assoluta del capitale, allorché l'investimento superi il 25%
del capitale sociale di COGEME S.p.A.. Costituzione di
società e partecipazione ad aumenti di capitale sono
equiparati all'acquisto. Si ha detenzione indiretta quando
la partecipazione è posseduta da altre società controllate
da COGEME S.p.A.;
- 2) cessione di partecipazioni quando questo comporta la perdita
del controllo della società partecipata. La rinuncia ai
diritti di opzione è equiparata a cessione;
- 3) l'acquisizione o la cessioni o l'affitto di aziende e di
rami d'azienda o di attività;

15.3 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni
dell'atto costitutivo e dello Statuto, sull'emissione delle

obbligazioni anche non convertibili, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. In concorso con la competenza assembleare spettano alla competenza dell'Organo Amministrativo le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati nell'art. 20.2 del presente statuto.

ART. 16 AMMINISTRAZIONE

16.1 La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto, nel rispetto dei limiti di legge vigenti in materia di nomina di amministratori di società partecipate anche indirettamente da enti pubblici locali, da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, anche non soci.

Resta inteso che la facoltà di scelta del tipo di organo amministrativo sarà esclusa qualora in osservanza della normativa di volta in volta vigente fosse obbligatorio procedere alla nomina del solo Amministratore Unico.

Per Organo Amministrativo si intende l'Amministratore Unico, oppure il Consiglio di Amministrazione.

Non è consentita l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

~~16.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, nel rispetto dei limiti di legge vigenti in materia di numero e di nomina di amministratori di società partecipate anche indirettamente da enti pubblici locali, da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, anche non soci.~~

16.2 Ai membri del Consiglio di ~~gli~~ Amministrazione amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso annuale deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina che resta invariato fino a nuova deliberazione dell'Assemblea stessa, fermo il rispetto dei limiti posti dalla normativa di volta in volta vigente in merito alla quantificazione dei compensi spettanti agli amministratori di società a partecipazione pubblica.

Non possono essere corrisposti gettoni di presenza ovvero premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività né possono essere deliberati e/o corrisposti trattamenti di fine mandato.

16.3 È fatta salva l'applicabilità dell'art. 2389, comma 3, codice civile, nei limiti dell'importo complessivo determinato dall'Assemblea ai sensi del medesimo articolo, codice civile e comunque nel rispetto dei limiti posti dalla normativa di volta in volta vigente in merito alla quantificazione dei compensi spettanti agli amministratori di società a partecipazione pubblica.

16.4 Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e dovrà essere senza indugio promossa la decisione dei soci per l'integrale sostituzione dell'organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio di Amministrazione decaduto potrà compiere i soliti atti di ordinaria amministrazione.

ART. 17 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17.1 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente che viene nominato dall'Assemblea.

17.2 In sua assenza la presidenza viene assunta dal vice presidente o da altro amministratore designato dai presenti.

17.3 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario scegliendolo anche tra persone estranee al Consiglio stesso.

17.4 Oltre a quanto previsto dall'art. 2381, comma 1 cod.civ., al Presidente spettano i poteri e le funzioni attribuitegli con delibera del Consiglio di Amministrazione, nei limiti posti dalla legislazione vigente in materia di società a partecipazione pubblica.

ART. 18 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

18.1 Il Consiglio si riunisce nella sede della società ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario e comunque con cadenza almeno semestrale, oppure quando ne sia fatta domanda

scritta da un consigliere o da due membri del collegio sindacale.

18.2 La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera raccomandata, anche a mano, facsimile o mezzo equivalente, spedito a ciascun Amministratore, di norma cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, mediante fax, telegramma, e-mail o altro mezzo scritto, da trasmettere almeno 24 ore prima. Nella lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco non chiuso delle materie da trattare.

18.3 Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci effettivi negli stessi termini e modi. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi.

18.4 Le riunioni del consiglio Amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

ART. 19 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

19.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

19.3 Il verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto senza indugio ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il verbale deve indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità ed il risultato delle votazioni, consentendo, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno

ART. 20 POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

20.1 L'Organo Amministrativo per il raggiungimento degli scopi sociali è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta e salvo quelli che siano sottoposti espressamente dal presente statuto all'autorizzazione dell'Assemblea.

20.2 Spetta in via non esclusiva ~~al Consiglio di Amministrazione~~ all'Organo Amministrativo la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nel caso previsto dagli articoli 2505 e 2505 bis cod. civ. e concernenti la scissione nei casi previsti dall'art. 2505 bis cod. civ., come richiamato dall'art. 2506 ter cod. civ., l'indicazione di

quali amministratori hanno la rappresentanza della società, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, salvi i casi in cui sia prevista dalla legge l'inderogabile competenza.

ART. 21 VICE PRESIDENTE, COMITATO ESECUTIVO E AMMINISTRATORI DELEGATI

21.1 Il Consiglio può nominare in ogni momento un Vicepresidente, che svolga funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente e senza alcun diritto a percepire compensi aggiuntivi.

21.2 Il Consiglio può delegare, nei limiti consentiti dalla legge ed in particolare dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica di volta in volta vigente, parte delle proprie attribuzioni ~~sia al Presidente, sia al Vicepresidente, sia ad un solo e più Amministratori Delegati/Delegato,~~ ~~sia ad un Comitato Esecutivo,~~ determinando i limiti della delega.

~~21.3 Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.~~

21.4 3 Gli organi delegati riferiscono, con cadenza almeno semestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito alle informazioni richieste dall'art. 2381 cod.civ e dalle altre disposizioni di legge applicabili, nonché in merito alle principali novità normative e regolamentari

relative sia alla funzione di amministratore sia al settore dell'attività del gruppo.

ART. 22 RAPPRESENTANZA

22.1 La firma e la rappresentanza sociale di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se ~~nominati~~ nominato, ~~agli~~ all' ~~Amministratori~~ Delegati ~~Delegato~~, al Direttore Generale o ai procuratori all'uopo nominati, nei limiti della delega a loro conferita.

ART. 23 DIRETTORE GENERALE

23.1 ~~Il Consiglio di Amministrazione~~ l'Organo Amministrativo nomina in ogni tempo un Direttore Generale, stabilendone direttamente funzioni e poteri.

ART. 24 COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

24.1 I Sindaci sono in numero di tre effettivi e di due supplenti, tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

24.2 I Sindaci sono nominati dall'Assemblea a sensi di legge ed esercitano le funzioni previste dall'art. 2403 cod.civ..

24.3 E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio si tengano per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione del collegio verrà considerata avvenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

24.4 I Sindaci al momento della loro nomina e successivamente ogni anno comprovano con dichiarazione scritta da tenersi agli atti della Società l'assenza delle cause di ineleggibilità e decadenza stabilite dall'art. 2399 cod.civ.

ART. 25 CONTROLLO CONTABILE

25.1 Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge. Restano salve le speciali incompatibilità previste dall'art. 2409 *quinquies*, comma 1 cod. civ.

ART. 26 ESERCIZIO SOCIALE

26.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 27 RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

27.1 Gli utili netti, dedotta la quota stabilita dalla legge per la riserva legale, saranno destinati secondo le deliberazioni assunte dall'assemblea.

ART. 28 CONTROVERSIE

28.1 Ai sensi dell'articolo 34 e seguenti del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 sono devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale ed, in particolare, quelle che potranno insorgere fra la Società ed i soci o aventi causa, fra l'amministratore o gli amministratori ed i liquidatori in sede

di interpretazione, applicazione o risoluzione del presente Statuto.

28.2 Il Collegio Arbitrale, composto da tre membri, è nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Brescia. Dopo la nomina i tre arbitri provvedono a designare il Presidente del Collegio. In caso di mancata nomina del Collegio Arbitrale, ovvero in caso disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, provvede, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario si trova il Comune in cui è posta la sede della società.

28.3 Entro novanta giorni dalla costituzione il Collegio Arbitrale decide a maggioranza dei membri secondo equità, salvo nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1 D.Lgs 17 gennaio 2003, n. 5. Quando decide sulla validità delle delibere assembleari al Collegio Arbitrale compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.

28.4 Il Collegio Arbitrale stabilisce a chi fa carico il costo dell'arbitrato e le eventuali modalità di ripartizione dello stesso.

28.5 La soppressione o la modifica della presente clausola compromissoria, deve essere approvata con delibera dell'assemblea dei soci assunta con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti e dissenzienti

possono recedere dalla società entro i successivi novanta giorni.

ART. 29 SCIoglimento

Valgono, per quanto riguarda lo scioglimento e la liquidazione della società, le norme degli articoli 2484 e seguenti cod. civ.

ART. 30 DISPOSIZIONE GENERALE

30.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre leggi vigenti in materia.

30.2 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro dei soci.

In originale firmato: Gianluca DELBARBA

In originale firmato: Francesco LESANDRELLI Notaio (L.S.)

PAGINA PRIVA DI SCRITTURAZIONE



COPIA

F.TO
Il Sindaco/Presidente
ALESSANDRO GIUSEPPE SEGHEZZI

F.TO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DOMENICO SICILIANO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, verrà affissa in copia all'Albo Comunale il giorno

09 AGO. 2017

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pontoglio, li

09 AGO. 2017

F.TO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA il

ai sensi del 3^a comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Pontoglio, li

F.TO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Pontoglio, li

09 AGO. 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Umberto De Domenico